SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1632 e 1607-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CENGARLE)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici (n. 1632)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonchè disposizioni in materia previdenziale (n. 1607)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Costo del lavoro - Economia - Mezzogiorno e aree depresse)

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge n. 787 è stato emanato dal Governo in considerazione dell'assoluta necessità di assicurare la continuazione del regime di fiscalizzazione degli oneri sociali, che la legge vigente ha assicurato solo fino alla data del 31 maggio 1985. Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario, poichè le più lunghe procedure della discussione ed approvazione di un disegno di legge ordinario avrebbero comportato un intollerabile stato di incertezza per le aziende, un aggravio del costo del lavoro ed una inopportuna complicazione dei conteggi per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Si può ricordare che la fiscalizzazione è stata introdotta dal 1° febbraio 1977 e che ha permesso alle aziende di risparmiare finora 46.254 miliardi di lire nel versamento dei contributi di malattia. Dovrebbe ormai essere imminente l'inizio della fase finale del processo di elaborazione di una normativa organica sull'argomento, dopo la conclusione dei lavori della Commissione tecnica, insediata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino al 1979 la fiscalizzazione è stata concessa in cifra fissa per ogni retribuzione, mentre dal 1980 — allorchè è stata attribuita all'INPS la riscossione dei contributi dei disciolti Enti di assistenza medica — il beneficio viene applicato in percentuale rispetto alla retribuzione.

In passato l'incidenza del beneficio è stata talmente elevata da far sì che la riduzione spesso superasse l'importo totale del contributo da versare: in questo caso la azienda — che non fosse contemporaneamente titolare dell'altro beneficio derivante dagli sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno — poteva ridurre il pagamento anche di altri contributi dovuti all'INPS. Questa facoltà è stata però eliminata dal 1° giugno 1985 con il decreto-legge n. 356 del 22 luglio 1985.

Si può infine rilevare che — dalla futura normativa organica — si attende, anche e soprattutto, una revisione delle attuali sperequazioni settoriali, per cui i diversi tipi di aziende usufruiscono oggi di aliquote di fiscalizzazione fortemente differenziate.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 787 riproduce sostanzialmente le norme sulla stessa materia del decreto-legge n. 356 del 22 luglio 1985, non convertito in legge. Rispetto alle aliquote fiscalizzate in vigore al 31 maggio 1985, attesa l'esigenza di contenere in questo particolare momento congiunturale gli oneri a carico dello Stato, è stata operata una lieve ma generalizzata riduzione. Resta però confermata la misura di 2,54 punti di sgravio a favore delle imprese del Mezzogiorno.

Le misure di fiscalizzazione per il settore del commercio, finora lievemente difformi, sono state omogeneizzate con quelle dell'industria.

Si tenga presente che la lettura degli articoli 1 e 2 del decreto-legge è resa più difficile da un fattore puramente linguistico.

Nel linguaggio corrente l'espressione « fiscalizzazione di oneri sociali » viene spesso usata per indicare la riduzione dei contributi di malattia operata su tutto il territorio nazionale, mentre la espressione « sgravi contributivi » è adottata per indicare solo la riduzione particolarmente favorevole prevista per le aziende meridionali, riduzione che in molti casi può arrivare a cancellare completamente gli obblighi contributivi dei datori di lavoro nei riguardi dell'INPS. Nel testo del provvedimento all'esame invece l'espressione « sgravi contributivi » viene adoperata con significato generale, ad indicare anche le riduzioni di contributi previste per tutto il territorio nazionale.

L'articolo 1 determina le nuove misure degli sgravi contributivi, con la usuale dif-

ferenziazione tra sgravio fondamentale (di 2,28 punti per il personale maschile e 6,30 punti per il personale femminile), sgravio aggiuntivo per alcuni particolari settori (di 5,24), sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno (di 2,54 punti), sgravio fondamentale per il settore agricolo (di 1,40 punti), sgravio aggiuntivo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (del 17,50 per cento del complesso dei contributi). Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985. La fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi precedenti è stata assicurata dai decreti-legge nn. 356, 477 e 649, i quali, pur non essendo stati convertiti in legge, hanno avuto concreti — anche se transitori — effetti giuridici, la cui regolarizzazione formale è stata già assicurata con una norma introdotta alla Camera dei deputati nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 688, definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 30 gennaio 1986 (atto Senato n. 1653).

Va inoltre ricordato che il disegno di legge finanziaria per il 1986, all'articolo 31, comporta una conseguenza di grande rilievo sulla fiscalizzazione, poichè viene finalmente a prescrivere un'aliquota unica del contributo di malattia per tutte le categorie di lavoratori dipendenti. Risulta così modificata l'aliquota prevista in via ordinaria dalla legge, che viene poi ridotta dai diversi provvedimenti di fiscalizzazione.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 787 proroga a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 lo sgravio contributivo — che può arrivare fino al 100 per cento — previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 3, venendo incontro alle richieste formulate dagli imprenditori ed in attesa di una revisione organica della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rinvia al 1° gennaio 1987 — allo scopo di evitare un forte incremento del costo del lavoro — l'aumento del premio INAIL previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 251 del 1982.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1986 la cassa integrazione guadagni per lavoratori di aziende rilevate dalla GEPI (commi 1 e 3).

Viene inoltre ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 il termine entro il quale la GEPI — in deroga alla normativa generale che le concerne — può effettuare interventi in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti, ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare al 31 dicembre 1986 il periodo di concessione della integrazione salariale per lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e armamento assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria (comma 4).

Viene infine aumentato a 24 mesi il periodo massimo di corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni a dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa (comma 6).

L'articolo 4, al comma 7, prolunga poi ulteriormente fino ad un periodo massimo di dodici mesi il trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno, interessate da grave crisi occupazionale. Sembrano permanere le condizioni cui già in passato è stata subordinata la proroga del beneficio; quindi il trattamento è concesso nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, sempre che in entrambe le ipotesi sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi. In particolare, rimane valido il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 747 del 1983, per effetto del quale su tutto il territorio nazionale i dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria possono essere utilizzati temporaneamente —

su disposizione della Commissione regionale per l'impiego — in opere o servizi di pubblica utilità ovvero quali istruttori per iniziative di formazione professionale di intesa con le amministrazioni pubbliche interessate venendo a percepire un trattamento elevato al 90 per cento. Inoltre i lavoratori dipendenti che si rifiutano di essere utilizzati nei suddetti servizi o opere, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale, nonchè da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda.

L'articolo 4, al comma 8, estende la possibilità di pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori siciliani.

Il comma 9 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1986 le disposizioni sul pre-pensionamento recate dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981 (la cosiddetta « mini-riforma » pensionistica); a tale proposito si può ricordare che circa 160 mila lavoratori dell'industria finora si sono avvalsi della facoltà di pensionamento anticipato, con un onere per l'INPS valutato in oltre 1.300 miliardi di lire.

L'articolo 5 proroga lo speciale regime agevolativo istituito per la provincia di Gorizia, in attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

L'articolo 6 provvede al finanziamento della campagna di informazione commerciale realizzata nel corso del 1985 e proroga alcune disposizioni in materia di autorizzazioni amministrative per l'apertura degli esercizi di vendita e per la flessibilità degli orari di apertura degli esercizi al minuto.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 1990 le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo .

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 1986 alcune agevolazioni ai turisti stranieri, tra cui rivestono particolare rilievo quelle in materia di acquisto di carburante.

Con l'articolo 9 si autorizza l'assunzione a carico dello Stato di debiti di numerosi enti lirici.

L'articolo 10 reca infine disposizioni in tema di copertura finanziaria.

La Commissione propone all'Aula l'approvazione del disegno di legge n. 1632, inserendo nel testo alcuni emendamenti presentati dal Governo.

Il primo emendamento è volto ad aggiungere, all'articolo 6 del decreto-legge, un comma finale, per agevolare l'erogazione dei contributi in conto interessi agli operatori commerciali, previsti dalla legge n. 517 del 1975, sostituendo la ispezione *in loco* da parte degli istituti di credito con una perizia giurata, nel caso di investimenti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 150 milioni di lire. Su tale emendamento è stato emesso parere favorevole da parte della Commissione industria.

Un secondo emendamento governativo — in un testo modificato secondo le indicazioni della Commissione bilancio — propone una nuova formulazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge, aumentando lo stanziamento previsto per il ripianamento dei debiti di alcuni enti lirici, sempre però entro i limiti fissati dalla legge n. 312 del 1984.

Altri due emendamenti governativi, infine, sono volti ad inserire, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, due articoli aggiuntivi, che modificano la legge n. 17 del 1985, al fine di impedire che la trasformazione dell'impresa familiare in società in nome collettivo o in accomandita semplice determini nocive interruzioni nella gestione dell'esercizio commerciale e nella posizione previdenziale degli addetti. Su tali emendamenti è stato emesso parere favorevole da parte della Commisione industria.

Infine la Commissione propone di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 1607, anche in considerazione del fatto che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 3 sono state già approvate dal Parlamento con la conversione in legge del decreto-legge n. 688 del 1985.

CENGARLE, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge n. 1632**

(Estensore SAPORITO)

30 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

b) **sul disegno di legge n. 1607**

(Estensore GARIBALDI)

30 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza; invita peraltro la Commissione di merito a tener conto, nella redazione del testo, di altri disegni di legge, afferenti alla medesima materia, all'esame delle Camere.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) **sul disegno di legge n. 1632**

(Estensore COLELLA)

22 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

b) **su emendamenti al disegno di legge n. 1632**

29 gennaio 1986

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 1632, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su quello relativo all'acquisizione di un contributo da parte della CEE, mentre subordina il parere favorevole, per quanto riguarda l'emendamento del Ministero del turismo e dello spettacolo, alla riformulazione dell'intero articolo 9 del decreto-legge n. 787 del 30 dicembre 1985, secondo i seguenti termini:

« 1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti automi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova	»	13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	»	8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma	»	22.521.601.121;
Ente autonomo teatro Regio di Torino . .	»	1.507.982.622.

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di lire 60.832.085.670 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 ».

c) **sul disegno di legge n. 1607**

22 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che nell'articolo 1 vengano introdotti i seguenti commi:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

a) AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 6.

Dopo il comma 3, *inserire il seguente*:

« 4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico" ».

Art. 9.

Al primo comma sostituire il seguente:

« 1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova	»	13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	»	8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma	»	22.521.601.121;
Ente autonomo teatro Regio di Torino . .	»	1.507.982.622 ».

Conseguentemente, al terzo comma sostituire il seguente:

« 3. All'onere di lire 60.832.085.670 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 ».

b) AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 1, *inserire il seguente*:

« Art. 1-*bis*.

« 1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'articolo 3, sedicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività del titolare dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e del trasferimento del-

le autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. La società di cui al primo comma subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al primo comma, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 1-ter.

Dopo l'articolo 1, *inserire il seguente*:

« Art. 1-*ter*.

1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività.

2. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1632

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1985* (*).

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonchè interventi a favore di settori economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-1997, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi

per il periodo 1989-1997 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 3.

In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di dodici mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 maggio 1986.

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate,

e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	4.139.534.009;
Ente autonomo teatro dell'opera di Genova	»	13.089.461.930;
Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli	»	3.343.970.311;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	1.893.047.424;
Ente autonomo teatro opera di Roma	»	21.282.077.997;
Ente autonomo teatro regio di Torino	»	1.507.982.622.

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di lire 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1607

Art. 1.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.

Art. 2.

1. Le Regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1985 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola Regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuare successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola Regione per gli anni 1986 e successivi.

Art. 3.

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive, di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonchè i fondi già accantonati

ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.